



PARERE MOTIVATO
n. 193 del 6 ottobre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "San Nicolò" sito in centro storico Via Schiavona. Comune di Treviso.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 Ottobre 2016 come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2016 prot. n. 377788;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Treviso, per conto della Ditta proprietaria Immobiliare Doma s.r.l., con nota prot. n. 83772 del 15.07.2016 e acquisita al protocollo regionale al n. 281352 del 20.07.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "San Nicolò" sito in centro storico Via Schiavona nel Comune di Treviso;

PRESO ATTO CHE il Comune di Treviso con nota pec prot. n. 103233 del 08.09.2016 acquisita al prot. regionale n. 338372 del 08.09.2016 ha fatto pervenire la dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.79295 del 17.08.16 assunto al prot. reg. al n.315262 del 17.08.16 dell'ARPAV di Treviso che di seguito si riporta:

Si precisa che l'edificio dovrà essere demolito con modalità selettiva rispettando i criteri definiti dalla DGRV 1773/2013 soprattutto per quanto riguarda la separazione preliminare di eventuali parti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Tutti i rifiuti prodotti da tale intervento dovranno chiaramente essere gestiti ai sensi della normativa vigente.

La successiva realizzazione di edificio commerciale-residenziale dovrà necessariamente assoggettarsi alle migliori pratiche di gestione dei rifiuti adottate dalla regolamentazione di settore del Comune di Treviso e a quelle che definite dal Consiglio di Bacino "Destra Piave".

Relativamente alla componente suolo variante, in adempimento al comma 1 art. 7 della L.R. n. 4/2015, è del tutto coerente con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2, comma 1, lett. d).

Il recupero dell'edificio esistente senza variazione nella localizzazione e nel dimensionamento, in un'area totalmente già impermeabilizzata, non ha impatti negativi sul valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate, in particolare:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (cioè contrasto all'emissione di gas serra e ai cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

L'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili.

In conclusione il giudizio di sintesi è complessivamente positivo circa l'impatto che l'intervento ha sul suolo ma si invita ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.)



- Parere n.101478 del 19.09.16 assunto al prot. reg. al n.351158 del 19.09.16 dell'ULSS 9 che di seguito si riporta:

in riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota prot. 285168 del 25.07.2016, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza. Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 145/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Recupero di iniziativa privata "San Nicolò", nel Comune di Treviso (TV)
Pratica n. 3327

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Priscilla Mazzoli, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 281352 del 20/07/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso n. 6 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

VERIFICATO il parere motivato n. 19 del 04.03.2015 della Commissione Regionale VAS e nel particolare che l'area prevista dal piano in oggetto fosse ricompresa tra quelle espressamente individuate e valutate non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza;



RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Recupero di iniziativa privata "San Nicolò", nel Comune di Treviso (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 145/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 6 ottobre 2016, che evidenzia come il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "San Nicolò" sito in centro storico Via Schiavona nel Comune di Treviso, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VinCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "San Nicolò" sito in centro storico Via Schiavona nel Comune di Treviso, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP così come integrato in data 27.09.2016;



- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine